



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 44 del 2013

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 18/SP/013 del 12.08.2013

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il verbale n.° 18/SP/013 del 12.08.2013 redatto dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, Unità Operativa Territoriale di Modica (Dr. Antonino Frasca e Dr. Giovanni Minardo, tecnici della prevenzione in qualità di U.P.G.) relativo all'accertamento effettuato in data 12.08.2013 in Ispica (RG) Contrada Marina di Marza, presso l'attività di panificio – gastronomia *per non aver ottemperato la prescrizione impartita ai sensi dell'art. 54 del Reg. CE n.° 882/2004* relativamente a 1) MANCATA REGISTRAZIONE D.I.A.; 2) MANCANZA DELL'ATTESTATO DI FORMAZIONE; 3) MANCANZA DEL MANUALE HACCP; 4) MANCATA ESECUZIONE DI OPERE DI LABORATORIO.

Rilevata che la responsabilità è da ascrivere a SCARSO ANGELO, nato a Modica (RG) il 01.05.1976 e residente in Rosolini (RG) via Commalido Superiore s.n. qualità di titolare.
(se) e

Rilevata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle circostanze, dell'azione svolta dal responsabile, dell'entità e della gravità della violazione, ai fini della quantificazione della sanzione da applicare;

Atteso che l'interessato non si è avvalso della facoltà di presentare scritti difensivi, ai sensi dell'art. 18 L. 689/1981 ;

Vista la nota prot. n° 4021/ASP del 16.11.2013 con la quale i tecnici della prevenzione accertatori comunicano che il trasgressore non ha esibito nei termini l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'oblazione;

Preso atto che il verbale di contravvenzione per illecito amministrativo, debitamente notificato in data 02.09.2013 a mani del fratello Scarso Rosario, non è stato conciliato in misura ridotta, così come previsto dall'art. 16 della L. 689/81, dal trasgressore.

Ritenuto che sono state osservate le disposizioni di legge relative alla notificazione delle infrazioni amministrative.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP.

Ordina

al Sig SCARSO ANGELO, in premessa generalizzato, il pagamento della somma totale di €. 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 20%), entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:
Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 2.400,00
Spese di accertamento e notificazione : €. 50,00;
Bolli €. 16,00

Per complessivi € 2.466.00 (duemilaquattrocentosessantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *"da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V"*. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1.

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al SIG. SCARSO ANGELO, nato a Modica (RG) il 01.05.1976 e residente in Rosolini (RG) via Commaldo Superiore, 76, in qualità di titolare ;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 bis della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 4 DIC. 2013

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Arch. Angelo Aliquò

[Firma]